

**Capitoli e costituzioni della
Compagnia della Purificazione della Vergine Maria
e di san Zanobi**

Florence
1444–c. 1742

Transcription of
Bloomington, Indiana, Lilly Library of the University of Indiana
MS Medieval and Renaissance 26

Trascrizione del codice Lilly, con riferimento anche al codice Magliabechiano.

L Bloomington, Indiana, Lilly Library of the University of Indiana, MS Medieval and Renaissance 26, *Libro di Statuti*.

M Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Magliabechiano VIII.1500.11, ff. 80r–105v *n.m.* (ff. 1r–26v *n.a.*).

Una traduzione inglese con introduzione sarà pubblicata altrove.

[*piatto anteriore, interno*]

Tavola di tucti e capitoli

Quando ebbe principio questa compagnia c. 4

Della rinovatione de' capitoli c. 2

Quando fu murata questa compagnia c. 1

Come ci dobbiamo ordinare c. 3

Del segno di questa compagnia c. 5

Del modo di creare nuovo guardiano c. 6

Del modo di riscevere nuovo guardiano, c. 6

Delle ceremonie si fanno quando entra el guardiano c. 7

Della electione de' consiglieri et infermieri c. 8

Della entrata de' decti consiglieri c. 10

Dello scrivano di questa compagnia c. 10

De' sagrestani et chamarlinghi c. 11

De' maestri de' novitij e paciali c. 13

De' confessori et correctori c. 14

Delle tornate et orationi c. 14

Della vita et buoni costumi c. 17

Della entrata de' novitij c. 19

Chome el guardiano possa acceptare peregrini c. 21

Delle usanze de' fratelli c. 21

Della uscita de' fratelli c. 23

De fratelli che infermassino c. 25

De' fratelli che muoiono c. 27

Del modo dello andare a processione c. 29

Della festa della Purificatione c. 30

Della festa di sancto Zanobi c. 32

Della festa di Sancti Cosimo et Damiano c. 32

[i^r] Della auctorità del guardiano c. 32

Della libertà della compagnia c. 33

Della observanza de' capitoli c. 34

Chome nella nostra compagnia si possa per qualunque sacerdote ministrare a' fratelli el sacramento de l'altare c. 35

Chome questi capitoli furono aprovati per la sancta memoria dello arciveschovo Antonio et di sua mano soscripti c. 36

Dello obligho habbiano con Filippo Migliori c. 36

Rinovale per l'anima di Piero di Mariano c. 36

Rinovale per l'anima di Domenico di Stefano c. 38

Legge facta pe' cinque guardiani c. 39

Rinovale per l'anima di ser Chiaro. [i^v *bianco*; 1^r]



Compagnia della Purificazione della Gloriosa Vergine Maria e di San Zanobi. *Libro di Statuti*. February 1447/8–April 1448. Bloomington, Indiana, Lilly Library of the University of Indiana, MS Medieval and Renaissance 26, fol. 1r.
 Courtesy Lilly Library, Indiana University, Bloomington, Indiana.



Figure 2. Bolla di papa Eugenio IV, 24 giugno 1442. ASF, Diplomatico, Patrimonio Ecclesiastico di Firenze, 1442 giugno 24. Pergamena, 360 × 520 mm, preparato da Flavio Biondo. Da *La Chiesa e la città a Firenze nel XV secolo*, catalogo di mostra, Firenze, Basilica di San Lorenzo, 6 giugno – 6 settembre 1992, a cura di G. ROLFI, L. SEBREGONDI, e P. VITI, Milano, Silvana, 1992, p. 82.

A Laude he onore dello omnipotente Idio padre e Figliuolo e Spirito Sancto e della gloriosa sempre virgine Maria, madre di Giesù Xpisto e del precioso propheta Sancto Giovanni Baptista e de' sanctissimi apostoli Piero e Paulo. E di miser sancto Zenobio nostro capo e ghuida e de' beatissimi martiri sancto Chosimo et Damiano e di tutta la trionfante chorte ce[1^v]lestiale di vita eterna et ad esaltatione¹ della sancta Chiesa romana et della piatosa religione cristiana et del sanctissima papa Eugenio quarto, et di tutti gli altri romani pontefici ordinariamente a llui succedenti e di tutti i suoi fratelli reverendissimi signori cardinali E de' reverendissimo signore mesere arcivescovo della nostra città di fFirenze, et a fructe e consolatione e pacie di tutti i divoti fratelli di questa schuola titolata schuola di Purificatione della vergine Maria e di sancto Zenobi e chosì se ne facci principal feste. La quale si raghuna e ffa sua risedenza apresso a' frati di Sancto Marcho in uno luogo che cci murò overo fece murare Chosimo di Giovanni di Bicci de' Medici per questo esercitio e per salute dell'anima sua chome apare al libro suo della muraglia a carte che dicono le par[2^r]tite dipersé pagò e tolse per la compagnia di Piero di Mariano.² E nella entrata del sopradetto luogo è una capella titolata in Sancto Chosimo e Damiano. E deteci il detto Chosimo una tavola d'altare cholle figure di detti sancti dipinti, cioè sancto Chosimo e Damiano che servissi all'altare di detta capella. Drieto a detta Capella è ll'oratorio nostro titolato Oratorio della Purificatione della Vergine Maria madre di Giesù Xpisto e di sancto Zenobio, chon sagrestie e altre stanze appartenente a detto luogo con corte e pozzo e orto. E detto Chosimo ci misse in tenuta negli anni del Nostro Signore Giesù Xpisto MCCCCXL III^o addì XXVIII^o di giugno, cioè el dì di Sancto Piero e Sancto Paulo e fecisi una solenne procisione con tutti e frategli di detta schuola vestiti di bianco e fecici dare le chiavi del sopra detto luogo per ser Alesso di Mat[2^v]teo per sua parte e fecie il detto luogo co'lliscintia de' frati di Sancto Marcho e detti frati gli conciedettono el terreno liberamente per fare el sopradecto luogo perché erono cierti che era buona hopera dove intendiamo sempre si laudi Idio nelle nostre tornate e prieghisi Idio pel sopradetto Chosimo che gli conceda gratia di questo bene che ci à facto che glie·meriti in vita eterna e chosì sia.

Della rinovatione degli infrascritti capitoli e in che modo ci possiamo ordinare a dDio. Capitolo primo.

Questi sono capitoli e constitutioni di nostra schuola rinovati nell'anno del Nostro Signore Giesù Xpisto M^oCCCCXLIII^o addì XXVIII^o di giugno, cioè el dì di Sancto Piero e Sancto Paulo e chosì ebbe piena licenza il nostro guardiano per la [rinovatione]³ da tutti e frategli di detta schuola unitamente. Io sopra detto, ghuar[3^r]diano per la gratia di Dio, considerando la commessione a mme facta, et rasghuardando gli antichi capitoli di detta schuola, i quali a' dì moderni non si confacevano, per la grazia di Dio e per onore d'essi ne piglerò parte in diversi luoghi chome per inanzi si dirà, che nne seghuirà honore di Dio. Et a questo fare parla lo Spirito Sancto per bocca di Davit propheta Salmo tredesimo terzo dicendo chosì: *Declina a malo e fac bonum*.⁴ Tanto è a dire: Pàrtiti dal male e ffa' bene, nel quale detto si dichiara due parte di giustitia che l'una senza l'altra nonn à stato di perfectione

¹ L et dasaltatione

² Piero di Mariano Muzi, borsaio, guardiano della compagnia, il cui fratello, il notaio ser Antonio, era guardiano della compagnia dell'Arcangelo Raffaello.

³ M guardiano da

⁴ Psalmi 36:27.

di potere pervenire a vita eterna, però che ffaciendo il bene e non lasciando il male non si potrebbe adoperare alchuna perfectione di salute dell'anima. E però ordino di pigliare una forma di vita nella quale si contenga e ssia [3^v] fondata e principiata in tre gradi perfecti ecciellenti e confirmati per la Sancta Scriptura. E comendati per la doctrina de' Sancti Doctores ed esercitati per la vita di molti sancti e servi di Dio, per li quali fondarono la lor vita per modo che lloro ànno vita perpetuale in vita eterna. Il primo grado è vita contemplativa, la quale sta i llevare la mente e ll'anima a Dio con divotioni e orationi e sancte meditationi. Il secondo grado è vita ativa, il quale sta in sovenire il suo prossimo nelle sue necessitadi con fervente charità e pura intentione per amore di Dio. Il terzo grado è vita morale, la quale sta in ordinare sé medesimo chon onesta vita e virtuosa e chomendabile conversatione. E però gli⁵ detti gradi saranno ordinati per gl'infraschritti capitoli e chostitutioni a perpetuale memoria e divotione, e comendatione [4^r] di detta schuola.

Memoria chome la nostra schuola ebbe principio. Capitolo II.

Troviamo ch'ebbe principio ad honore di Dio e della Vergine Maria e di sancto Zenobio negli anni del Nostro Signore Giesù Xpisto MCCCCXXVII addì otto di settembre nella chiesa di Sancta Maria de' Servi che per adrieto vi si raunivano quegli nostri frategli della scuola della Natività del Nostro Signore Giesù Christo che si ritruova al presente e ffa sua residenza apresss allo spedale di Sancta Maria della Scala. Ed era in quel tempo nostro guardiano Biagio di Lorenzo cimatore. E con detta scuola si partì del sopra detto luogo e rimanemo dodeci circa con grande unione e amore di ciascheduno, consegnandoci una tavola d'altare liberamente chon altre chose. E queste si fé perché in [4^v] più luoghi sie esercitasse questa laudabile et charitativa opera. E chosì faciando, preseverando nella via di Dio, nello stato della innocentia e purità è che vietiamo e piedi nostri dalla via de' peccatori, dalle conversationi e chorutele⁶ del mondo, e quanto è possibile inn età giovanile far fructo di vechi vivendo moralmente et continentemente e vivere in fiori di verginità e di castità, i quali partoriscono fructo a vita eterna. Et acciò che inn istato secolare facciamo vita spirituale, e in conditione umana fare vita angelica, et per salvare noi pechorelle che siamo in questo mondo chome in una selva piena di lupi e di crudelissime fiere, e per condurci alle pascione eterne et inchorrutibile et alla conversatione angelicha et alla visione di Dio e al ghaldio eterno, si conforta cias[5^r]chuno a sseghuitare la nostra schuola, presseverando nelle virtù e ubidire agl'infraschritti capitoli.

Chome ci dobbiamo hordinare. Capitolo III^o.

E però, chom'è di buona usanza d'ogni congregatione, acciò che lle buone oservanze e ordini et chostumi sia chi facci oservare a pieno e con grande diligenza, si s'ordina che lla nostra schuola abbia uno ghuardiano e alquanti uficiali a diversi ufici chome per inanzi si dirà a cciaschedum grado, chon questo, che per niuno modo si contenga a peccato mortale di tutti i chapitoli che ssarano ordinati, per alchuno che nne manchassin o non si oservassino a pieno quanto si dirà, salvo di chi gli dispregiasse o beffe o vilipendio facesse, allora in tal chaso agravata sia la sua choscienza. Et acciò si provvederà per gratia di Dio saranno con[5^v]fermati per lo nostro padre messere arciveschovo della nostra città o ssuoi vicari chome infine si dirà.

⁵ LM E perche gli

⁶ L chorutale; M chorrutelle.

Del segno di nostra scuola. Capitolo III.

Il segno di nostra scuola (è) la gloriosa vergine Maria chol suo dolcissimo figliuolo im braccio fasciato e che l'abbi due cholonbe bianche in sul braccio ricto a significatione chom'è madre di tutti e fedeli cristiani e nostra avvocata. Et come offerse il suo dolce figliuolo Giesù al tempo, chosì noi offeriamo a Dio l'anima nostra. Questo segno si porti in sulla insegna nostra quando andiamo a processione da uno de' lati e da l'autro sia la figura di sancto Zenobi. E sse il detto segno s'avesse affare in alchuno lato, [6r] chome a' paliotti d'altare o altre nostre chose, faccisi lettere che rilievino del detto segno, cioè *Purificatio Sancte Marie e di Sancto Zenobio* chome saranno nel principio di questo capitolo disegnato.



Del modo d'aver il ghuardiano. Capitolo v.

Mancando per alchun chaso la nostra scuola di ghuardiano, per lo ghuardiano intendiamo che sia uno uomo prudente e di buono esemplo. Però ordiniamo quando il ghuardiano presente o che per l'avenire sarà quando si sentisse doverci seperare o per morte o per altra cagione nomini uno o per insino in tre e che il primo nominato sia il primo messo inanzi all'abate della Badia di Firenze e al priore di Sancto Marcho e al ghuardiano della scuola della Natività e a quello di San Nicholò dal Cieppo e di Sancto Giovanni [6v] Evangelista et il proposto de' consiglieri e infermieri di detta scuola se di gratia piacerà a' sopradetti padri che 'l detto proposto le due parte di loro v'intervenga, e che il sopradetto abate e priore e proposto le due parte di loro l'abino âprovare se pare loro idoneo. E se il primo non paresse loro riscipiente, prendano il secondo; di poi il terzo se il secondo non piacesse; e quando il terzo non fosse da lloro ricevuto, truovino uno ghuardiano chome a lloro pare e piace, ingegnandosi âvere huomo di vita intera in abito secolare, con questo s'ingegnino non sia di minore età d'anni venticinque.

Del ghuardiano predetto chome s'abbi a ricevere. Capitolo VI.

Chi per l'avenire fosse diputato nostro ghuardiano si debba confessare da uno de' nostri confessori di nostra scuola e, sse cie ne [7r] consiglia, metêsi a partito tra' frategli, sendo raunati il più si possono et almeno XXV salvo se fosse tempo di moria o lla scuola fosse diminuita; ne' quali chasi non si richiegha detto numero ma riunisi più che possibile, sendo confessati fra otto di prima. E sopra detti padri, cioè abate e priore e ghuardiani, abino a vincere di ricievere tale ghuardiano e diliberarlo per due terzi de' presenti, e non sî vinciendo, ne truovino un altro quelli a chui è comesso, il quale fia da lloro ricevuto. E questo tale ghuardiano sia quello che ci abbia a ghuardare e chostudire e ghovernare, et tutti e fratelli gli sieno ubidienti e riverenti, e lo padre spirituale e ghuardatore dell'anime nostre. E llui sia sempre proposto e senza lui non si possa fare alchuna diliberatione o partito chon fave⁷ o a voci [7v] e faciendosi non vaglia se gia lui nonne faciessi particolare chomessione al proposto de' consiglieri o a un altro a chi a lui paresse non uscendo di sua chomessione.

⁷ Per votare, si imborsavano fave nere (a favore) o bianche (contro).

Delle cirimonie che ss'anno a fare quando il ghuardiano viene a prendere l'ufficio. Capitolo VII.

El ghuardiano predetto, quando viene alla nostra schuola a prendere e asercitare suo ufficio della chustodia,⁸ s'egli è possibile vi sia l'abate e 'l priore e 'l ghuardiano sopradetti cho' fratelli delle dette schuole, sia ciaschuno invitato e per charità si sforzino di venire; e sse ' sopradetti riligiosi non potessino venire, mandino uno religioso. E vestisi detto guardiano con una vesta bianca, facciendo quelle cirimonie si fanno a uno novitio quando entra a nostra schuola. E offeri all'altare due falchole di libre tre di cera. Utimamente sia [8r] facto a sedere al suo luogo e lleghisi e presenti capitoli. Et sia confortato e animato dal detto abate o 'l priore o l'loro mandatario a ubidire gl'infrascripti capitoli e fargli⁹ ubidire a' frategli, et al ghoverno giusto e sancto; e stieno animati e frategli a buona ubidenza e riverenza al sopra detto ghuardiano chome a padre spirituale.

Della electione de' consilieri e infermieri. Capitolo VIII.

Considerate, fratres, ex vobis viros boni testimonii qui chonstituantur super hoc opus,¹⁰ cioè: Considerate infra voi giovani di buona fame e testimonianza, i quali sieno posti sopra a questa opera. Queste parole sono scritte a nnostro exemplo. Et però hordiniamo che lla seconda domenicha di dicembre e d'aprile e d'agosto, finite le nostre divotioni, il nostro ghuardiano prove[8v]gha che abiamo quatro i quali si chiamino consiglieri et infermieri e questi stieno a ssedere apresso al nostro ghuardiano. E faccino quello che per lui fia inposto, e sollecitino e fratelli alla confessione et vicitino i frategli che fussino infermi, e al diputare detti consiglieri tenghisi questo modo. Leghinsi tutti e nomi de' frategli in corpo di compagnia che ssono in età d'anni diciotto, cioè che àno finiti e diciasette, e che sieno stati nella nostra schuola uno anno. Non possa essere de' detti consiglieri né electo per essere chi fosse stato mesi quatro o più che non si fosse confessato e venuto alla schuola, salvo giusto impedimento a dichiarazione del guardiano. Non possa essere chi fosse assente dalla città, eccietto chi fosse in villa e avendo a tornare a tempo, non si inten[9r]da per questi tali. Di poi, facta la decta lectione de' frategli che possono intervenire a essere consiglieri, il ghuardiano vadi all'autare e scrivi una poliza del nome di quello fratello gli pare sia nuovo consigliere e quivi stia fermo a ricevere le polize. E consiglieri seghutino e faccino el simile cioè scrivere una poliza del nome del fratello par loro sia nuovo consigliere. Di poi vadino a ssedere et chosì tutti e frategli che sono stati nella nostra schuola mesi quatro il meno, e che àno età d'anni quindici, cioè finita quatordecim, vadino a uno a uno e scrivino le polize nel sopradetto modo. E chi nonn à detta età d'anni quindici e nonn è stato mesi quatro nella schuola non possa dare le sopra decte polize o voci per fare decti consiglieri. Dipoi che cciaschuno [9v] de' detti à dato la sua poliza, il ghuardiano cho' consiglieri, vedute in sacreto tutte le polize, pigline quatro nomi che àno più polize. E questi quatro sieno consiglieri e infermieri e sendo in più di quatro conchorrenti, piglisi per sorte infino nel numero di quatro, i quali inmediate si plubichino¹¹ a' fratelli e cantisi *Te Deum laudamus*. E dichisi l'oratione della Pace¹² e abino divieto al medesimo ufficio mesi¹³ otto. Dipoi si facci quatro polize del nome de' consiglieri nuovi e 'l guardiano li meta in um bossolo e traghisene una e questo tale primo tracto sia proposto de'

⁸ L schustodia.

⁹ L fragli.

¹⁰ Cfr. Actus Apostolorum 6:3: "Considerate ergo, fratres, viros ex vobis boni testimonii septem, plenos Spiritu Sancto et sapientia, quos constituamus super hoc opus".

¹¹ L blubichino, cioè publichino.

¹² Cfr. Ad Philippenses 4:7: "Et pax Dei, quae exuperat omnem sensum, custodiat corda vestra, et intelligentias vestras in Christo Jesu".

¹³ L tre depennato.

suoi compagni consiglieri un mese. Inmediate traghà l'altre tre polize et secondo che è il primo tracto sia concorrente¹⁴ nel medesimo modo uno mese proposto e stia a ssedere allato al no[10r]stro ghuardiano e ffacci quello che per lui gli fia comeso. Per fare detti consiglieri non sia mai per alcuno tempo niuno de' frategli che ardischa overo presuma di fare colloquio overo ragionamento insieme di dire facciamo el tale o e tali frategli consiglieri, acciò che vada puramente e sanctamente e che llo Spirito Sancto sia quello che amaestri ciaschuno quello àno affare e chi contro a cciò facessi possa essere raso dal nostro ghuardiano.

Dell'entrata de' sopradecti consiglieri e infermieri. Capitolo VIII.

E nostri consiglieri e infermieri faccino l'entrata loro la prima tornata di giennaio e di magio e di setembre. E inanzi che piglino loro uficio, il ghuardiano gli mandi all'atate e amaestragli quello che àno a ffare. Dipoi il proposto de' [10v] consiglieri vechi toglì il libro de' capitoli e insieme cho' sui compagni dieno la pace a' nuovi consiglieri, ginochione nel mezo del nostro luogho. Dipoi e nuovi consiglieri vadino a ssedere al luogho loro. E¹⁵ ' consilieri vechi rimanghino ginochione e il ghuardiano gli choregha se avessino chomesso manchamento o nigrienza e achusinsi chiegendo perdonanza a Dio e al ghuardiano e a' fratelli. El ghuardiano dica loro che per chorectione arechino il sugiello della confessione fra quindici di.

Dello scrivano di nostra schuola. Capitolo X.

E leggha il ghuardiano per sé medesimo uno de' fratelli che sia scrivano che tengha uno libro e più dove si <s>chriva il nome di tutti e frategli e tutti i partiti o stantiamenti si faccino, e quelli che andassino alla re[11r]ligione de' nostri frategli, et in qua luogho, e quelli che fanno la loro legiptima dipartenza, cioè che preseveranno chome negli infraschritti capitoli si dirà, e quelli che passasino di questa misera vita, e tutti i nostri confessori e ghuardiani o altri uficiali di tempo in tempo quando sono facti e quando piglino l'ufficio loro o altre chose come schadesse il bisogno e tutte le veste de' frategli; e massimamente tengha uno quaderno dipersé, nel quale sia scripto tutti i nomi de' frategli e ogni domenicha se ne facci la rasegna detto nostro uficio. E a ogni intrata de' consiglieri si schrivi di novo in su detta rasegna tutti i frategli che sono venuti a luogho a tempo de' vechi consiglieri e gli¹⁶ altri che non sono venuti al tempo, al detto tempo non sieno rasegnati se già prima non vengho[11v]no alla schuola. E quando venissino, allora sieno rasegnati. E questi tali che non sono venuti e che non si rasegnono, e consiglieri sieno obrighati porgli insò 'n una scripta e sollecitâle e llegiergli in corpo di compagnia e ffargli sollecitare a' frategli. E anchora detto schrivano schriva tutta i frategli che ffossino rasi e privati di nostra schuola. E basti l'uficio suo quello tempo che pare al nostro ghuardiano, facciendo quello che per lui gli fusse chomesso e non altrimenti. Et non abbia divieto detto scrivano a niuno uficio di nostra schuola eccieto non possa essere sagrestano.

De' sagrestani e chamarlinghi. Capitolo XI.

Anchora ellega il nostro ghuardiano due sagrestani, che s'intendano anchora chamarlinghi.¹⁷ Questi abino di [12r] ligenzia di tenere in punto¹⁸ le chose della sagrestia e ttenere netto il luogho. E sieno solleciti d'essere e primi alle nostre

¹⁴ Cioè, successivamente.

¹⁵ L Et.

¹⁶ L agli.

¹⁷ L *Dopo* sagrestani, che s'intendano anchora *depennato*, ed e *inserito*. M sagrestani che sintendino. È chiaro, però, che si tratta di due funzioni, di sagrestano e camarlengo, svolte dalle stesse due persone, e per questo si mantiene la lezione originale.

¹⁸ L un punte M in punte.

tornate.¹⁹ E ssimile tenghino conto de' danari pervenissino in alchun modo alla nostra schuola per entrata e per uscita e rendine conto a' llo loro succiessori alla fine di loro uficio o quando paresse al nostro ghuardiano. E ssimile tenghino uno aventario di tutte le chose che fussino in nostra schu(o)la o per l'avenire venissino al loro tempo e alla fine di loro uficio le rassegnino a' nuovi sagrestani. E llegasi l'aventario la seconda tornata dipoi che àno preso loro uficio in corpo di compagnia acciò che tucti e frategli rimanghino edificati e consolati dalle chose nostre e ramentino se alchuna chosa si ffusse smarita. E debbono avere detti sagrestani una [12v] chassetta la quale abbia due chiavi con divariati serrami, l'una tengha il ghuardiano e ll'altra tenghino eglino, e in questa chassetta tenere tutti e dinari pervenissino a nnostra schuola. E non si possino spendere alchuno de' detti danari senza liscentia del nostro ghuardiano e consiglieri, facciendone partito e stantiamento fra llo loro vincendosi per tre di loro. E quando non vi fosse detti consiglieri, il nostro ghuardiano possa restituire il loro luogho de' fratelli chi a llui pare e piace a ffare qualunque bisogno della schuola. E il nostro ghuardiano solamente senza partito possa chavare di detta chassetta e spendere per insino soldi venti per volta quando vedessi bisognassi per la detta schuola. Nonn abino a ttenere conto né aventario e detti sagrestani e chamarlinghi de' libri di Sancta [13r] Scriptura; vogliamo che stieno a ghuardia de' detti libri e tenghino conto il ghuardiano insieme ch'e consilieri; et a ogni entrata de' consiglieri si rassegnino in corpo di compagnia el numero et di che tractano et tenghisi nel descho del ghuardiano. Et non si possa chavare de' detti libri di nostra schuola né alchuna altra chosa senza licienza del nostro ghuardiano e consiglieri, facciendone partito fra loro, vincendosi per tre di loro; e chi contro a cciò facessi, possi essere correcto da lui di quella correctione gli pare meriti la chosa, per insino a radere; e faciano l'entrata loro detti sacrestani quando e consiglieri et chosì finischino loro l'uficio.

De' maestri de' novitii e paciali. Capitolo XII.

E legha il nostro ghuardiano due de' frategli che sieno maestri de' novitii che sieno stati [13v] nella nostra schuola uno anno, i quali debano informare e novitii di quello àno a ffare et acompagnâli quando fanno loro entrata e ffare tutte l'autre chose chome si dirà nel capitolo de' novitii. Elegha²⁰ anchora el nostro ghuardiano due de' frategli che sieno sopra andare a dare la pace cholla tavoletta a' ffrategli quando si canta la *Magnificat*. E ffaccino l'entrata loro e sopradecti maiestri de' novitii e paciali quando e consilieri, et chosì finischono loro uficio. Et inanzi che piglino loro uficio, il ghuardiano gli avisi quello che àno a ffare e di che importanza, et che si choregha e vechi uficiali, e mandi a l'altare, et inpongha loro che arechino il sugiello²¹ della confessione fra quindici dì. Et quando al ghuardiano paressi ch'e so[14r]pradecti uficiali chosì consiglieri come gli altri non si portassino honestamente e non facessino l'uficio loro con sollecitudine e chon amore e diligenza possa e ssieglì lecito per sé medesimo privâgli dell'uficio e mettere i llor luogho de' frategli chi a llui pare e piace.

¹⁹ **L** Dopo tornate, un periodo intero, E ssimile tenghino conto de' danari pervenissino in alchun modo alla nostra schuola per entrata e per uscita e rendine conto a' llo loro succiessori alla fine di loro uficio o quando paresse al nostro ghuardiano è contrassegnato ∙. all'inizio e alla fine e leggermente sbarrato. **M** non omette il periodo.

²⁰ **L** Et legha.

²¹ **L** il sugiello depennato; la fede aggiunto in margine da mano posteriore. Si tratta di un attestato timbrato o bollato del fatto di essersi confessati.

De' confessori e chorectori. Capitolo XIII.

Lo Spirito Sancto parla per bocca di sancto Malachia propheta: *Labia sacerdotis chustodiunt scientiam e-llegiem require et ex ore eius, quia angelus domini est;*²² tanto vole dire: La bocca de' sacerdoti o vero la lingham, conservano la scienza, e a llui si vuole dimandare della divina leggie, però ch'è angelo, cioè ministro di Dio. E acciò ch'è frategli di nostra schuola abbino chontinuamente dove ricorrere per consiglio, [si ordina] che noi abbiamo [14v] uno sacerdote o più chome parrà al nostro ghuardiano per nostri correctori e dare loro uno segno, i quali e nostri fratelli arechino i-segno²³ d'ersersi confessati e a presentinlo al nostro guardiano o a' consiglieri; e tenghisi uno quaderno dove si scriva tutti quelli che arechono detto sugiello. E aconcisi mese per mese chome e fratelli²⁴ arechano e i²⁵ consiglieri sieno tenuti sollecitare e frategli alla confessione e tenere detto quaderno.

Delle tornate e orationi e divotioni. Capitolo (x)III.

Acciò che noi siamo ubidenti allo Spirito Sancto che cci chiama e dice, *Venite exultemus Domino, iubilemus Deo salutari nostro;*²⁶ cioè: Venite e ffacciamo exultatione al Signore e facciamo iubilo allo Deo nostro salvatore, e però ordiniamo [15r] e dobbiamo raunare nel nostro luogho alle nostre divotioni e orationi tucte le domeniche e tucte le feste delle pasque²⁷ e tutte le feste di Nostra Donna e tucte le feste degli apostoli et tucti gli altri di chomandati per la Santa Chiesa, e 'l dì di Sancto Zenobio nostro padre, e tutte l'autre feste doppo mangiare, e per altri tempi secondo parrà al nostro ghuardiano, tenendo questo modo: ch'el nostro ghuardiano elegga quel numero de' frategli gli pare che stieno a ghuardia della porta, e che il primo de' decti che viene stia alla ghuardia (non si intendendo per lo ghuardiano e per gli consiglieri e sacrestani stieno alla decta ghuardia), e chi viene doppo lui gli dica che vadia im pace e rimangha egli a ghuardia e chosì seghuendo l'uno doppo l'altro sempre stia uno a ghuar[15v]diano della porta. E chi fusse l'utimo vi stia tanto che il ghuardiano mandi per lui. E quando e-fratello entra nel luogho, dica: Iddio ci mandi pace! e vada all'altare et dica una *Ave Maria*. E poi faccia riverenza al nostro ghuardiano e vadi a ssedere. Et mentre ci peniamo a raunare, si legha lectione di Sancta Scrittura o chantisi laude o hynni secondo pare al nostro ghuardiano. E quando è²⁸ per chominciarsi l'ufficio, suonisi la campanella e tutti e frategli, chon riverenza, venghino nell'oratorio e stieno hordinati. E lle divotioni e orationi nostre sieno queste: che il ghuardiano impongha a due de' frategli che cantino una lauda o più, secondo gli pare; che si faccia la [Confessione](#) e dicasi l'[Oratione di Raffaello Archangelo](#). E per le feste delle pasque e di Nostra Donna e d'Apostoli e 'l dì di Sancto Zenobio [16r] e altri dì solenni si dica solamente il [Vespro di Nostra Donna](#). E detto il vespro, si dica l'inno concorrente, secondo la solenità. E quando non sono decte sollenità, seghuitisi in questo modo: l'una domenica si dica e [Sette Psalmi Penitentiali](#) colle [tanie e orationi](#)²⁹ seghuente a' decti psalmi, dipoi si dica il vespro sopradecto, cioè di Nostra Donna. E ll'otra domenica si dica e [Quindici Psalmi Gradi](#), dipoi si dica el vespro sopradecto. Eccietto che una volta el mese si dica il Primo Nocturno de' morti, detto il [Vespro per l'anime che ssono passate di questa vita](#), e massimamente per chi fosse stato di questa schuola o nostro padre o madre o frategli o benefactori della schuola. E lle dette domeniche quando non si chanta hynno concorrente, si dica il [Credo](#), detto il vespro,

²² Cfr. Malachi 2:7: "Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore ejus, quia angelus Domini exercituum est".

²³ **L M** il segno.

²⁴ **L** fratello.

²⁵ **L** in consiglieri.

²⁶ Cfr. Psalmi 94 (95):1: "Venite, exultemus Domino; jubilemus Deo salutari nostro".

²⁷ Cioè il Natale, la Resurrezione, l'Ascensione e la Pentecoste.

²⁸ **L** et.

²⁹ 'Tanie', *ant. tosc. per* 'litanie'.

di[16v]cendo queste horationi, cioè quella della Trinità³⁰ e di Nostra Donna e di sancto³¹ Chosimo e Damiano³² e di sancto Zenobi³³ e [quella della Pacie](#). Queste sopradette horationi si dichino a ogni nostra tornata. E quando fosse solenità, s'aggiungha l'oratione secondo che achade a detta solenità. E hogni tornata, finito el Vespro, si dica [Salve Regina e l'oratione di Nostra Donna](#).³⁴ E ogni seconda domenicha di mese si faccia una generale rachomandatione, e massimamente per la Sancta Chiesa, e per la città nostra, e per gli confessori, ghuardiani, e per chi fosse ito alla religione de' nostri frategli, e chi de' frategli fosse assente della città e della schuola, e per quegli che avessino facto la loro legitima dipartenza, e per quegli che fossono passati di questa vita, e per tucte l'autre chose, come Iddio [17r] ci 'nsegherà. Tucte le sopradette chose dica o imponga il nostro ghuardiano o cantando o com bassa voce, chome a llui pare, di poi mandi all'altare chi avessi contrafacto di alchuna chosa a' nostri capitoli e facinssi le correctione hogni prima e terza domenicha di mese. Et in partichul<ar>ità, quando alchuno de' frategli errassi, sia lecito al ghuardiano chorregierlo inn ogni tempo. E fatte tucte le nostre divotioni si ponghino e frategli a ssedere e facinssi³⁵ e bisogni ochorenti³⁶ di nostra schuola. E all'uscire si facci la limosina la domenichi alla chasetta chome³⁷ ne parla il seghuente capitolo. E suonisi l'[Ave Maria](#), la quale ciaschun dica ginocchione.³⁸ E ramentisi la tornata e lle laude di sancto Marco³⁹ che ciaschuno sia sollecito.

Della vita e buon chostumi. Capitolo xv. [17v]

Chanta lo Spirito Sancto: *Qui statis in domo Domini, inn atris domus Dei nostri, in noctibus extollite manus vestras in sancta et benedicite dominum*,⁴⁰ cioè: O voi che state nella chasa del Signore e nella abitazione dello Iddio nostro, alzate le mani nel tempio e benedite il Signore. E perché noi siamo nella schuola nostra chome nella chasa di Dio, vogliendo fare quanto di sopra lo Spirito Sancto comanda, ordiniamo che qualunque <sia> o sarà di nostri frategli sia tenuto a sapere e [Dieci Comandamenti della Legie di Dio](#) e quegli ubidire. Et sia tenuto a sapere e [Dodici Articholi della Fede](#). E chi è in età, digiuni ogni dì comandato dalla Sancta Chiesa. E quegli che non sono in età dichino in quello scambio quindici [Paternostri](#) e [Ave Marie](#) et [18r] sia tenuto a ubidire i nostri capitoli et di dire ogni dì cinque [Paternostri](#) e [Ave Marie](#) a riverenza delle cinque piaghe del Nostro Signore Giesù Xpisto. Et quando si pone a tavola per mangiare, dica uno [Paternostro](#) et [Ave Maria](#). Et chosì quando se ne lieva. E ogni lunedì dica sette [Paternostri](#) e [Ave Marie](#) per

³⁰ Possibilmente la [Dossologia maggiore](#), "Gloria in Excelsis Deo".

³¹ **L** e disancto edisancto.

³² Dal [Missale Romanum](#), "Presta quesumus omnipotens deus: ut qui sanctorum tuorum Cosme et Damiani natalitia colimus: a cunctis malis imminentibus eorum intercessionibus liberemur."

³³ *Libro da compagnie*, 134: "S. Zanobi Vescovo di Firenze a di 25 di Maggio. Versus. Ora pro nobis sancte pater Zanobi. Responsus. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oratio. Propitiare quesumus domine, nobis famulis tuis per sancti Zenobii confessoris tui atque pontificis merita gloriosa, ut eius pia intercessione ab omnibus semper protegatur adversis. Per domin[um nostrum Iesum Christum.] Amen".

³⁴ **L** el olloratione.

³⁵ **L** efancisi.

³⁶ **L** ochorenti.

³⁷ **L** cheme.

³⁸ Ogni sera, la grande campana del Palazzo Pubblico, detto il Leone, suonava l'*Ave Maria* per segnare la fine della giornata lavorativa; vd. Niall Atkinson, *The Republic of Sound: Listening to Florence at the Threshold of the Renaissance*, «I Tatti Studies in the Italian Renaissance», 16 (2013), 57–84, in part. p. 74.

³⁹ L'ultimo periodo sarebbe una nota in margine trasformata poi nel capitolo senza spiegazione; possibile riferimento alla partecipazione dei fanciulli nelle attività della compagnia di laudesi in San Marco (Santa Maria delle Laudi e di San Marco).

⁴⁰ Cfr. l'ultimo dei *Cantica quindecim graduum*, Psalmi 133 (134): 1–2: "Ecce nunc benedicite Dominum, omnes servi Domini: qui statis in domo Domini, in atris domus Dei nostri. In noctibus extollite manus vestras in sancta, et benedicite Dominum."

l'anime de' morti. Et che ciaschuno manthenga chastità, e verginità chi avessi quello dono pretiosissimo. E oda ogni dì di festa una messa intera, e 'l dì del lavorare potendo, e non potendo vegha ciellebrare. E ogni domenica sia tenuto di fare una limosina d'uno danaio alla chassetta della limosina di nostra schuola. Et non potendo, dica tre [Paternostri](#) e [Ave Marie](#), preghando Iddio provegha a' bisognosi. Et che alchuno non giuochi ad alchuno giuochio vietato dalla Sancta Chiesa né stia a vedere giuchare, et non sia bestimia[18v]tore, né giuratore, né mormoratore, et non dica bugie, né manifesti alchuna chosa si facci a nnostra schuola se non quanto gli fosse premesso pel nostro ghuardiano. Et niuno de' deti non vada alla taverna se none in caso di nicissità e partisi tosto et nonn usi dove sieno riducti di suoni o balli o chanti vani o giostre o schermaglie, e altri luoghi disonesti. E chi è o sarà di nostra schuola non sia d'alcun'antra schuola o compagnia, che ssi rauni di dì né di note senza liscenza del nostro ghuardiano, et chi v'entrasse senza liscenza, solamente il nostro ghuardiano possa raderlo di nostra schuola. Et che ciaschuno de' frategli se ne fieno chonsigliati dal confessore, si chomunichino ogn'anno in nostro luogo per la paschua della Natività del Nostro Signore Giesù Xpisto. El nostro ghuardia[19r]no fia tenuto a ricordâlo a' frategli inanzi la detta paschua uno mese e acciò che ciaschuno ordini sé medesimo prender la con divotione. E frategli sieno tenuti prenderne consiglio fra 'l decto mese e confesarsi hogni mese da uno de' nostri⁴¹ confessori et arechare il sugiello di decta confessione o una fede.

Dell'entrata de' novitii. Capitolo xvi.

Probate Spiritus se ex deo sunt.⁴² Insegnasci Paulo apostolo che quando alquono volessi essere de' nostri frategli che diligentemente si cierchi che spirito è quello che llo ghuida, se è da dDio o nno. E questo massimamente cierchino e maestri de' novitii. E sse par loro che sia buono, conferischinlo chol nostro ghuardiano. E parendo a llui a publicare a' fratelli, e' stia una tor[19v]nata a udire le nostre ceremonie et uficio nella chapella dinanzi all'oratorio nostro. E faccisi confessare da uno de' nostri confessori et sendo venuto e publicato e confessato una tornata, l'autra si riceva, metendosi prima a partito a ffave nere e bianche, vinciendosi per due terzi de' fratelli che allora si ritruovano i nostra schuola. E debba il nostro novitio per la sua entrata arechare soldi dieci e dargli a' nostri camarlinghi. E sse fusse povero che non potesse pagare, sia accettato per l'amor di Dio, a dichiarazione⁴³ del nostro ghuardiano. E quando entra nell'oratorio, sia avisato che dica: Idio ci mandi pacie. E ponghisi ginochione all'altare e 'l ghuardiano abbi chominciato a dire [Miserere mei Deus](#). Finito il ghuardiano, sia all'altare, et domandi e maestri [20r] de' novitii: Che adimanda chostui? Eglino rispondino: La misericordia di Dio e la pacie di questa schuola, e vuole essere de' nostri frategli. El ghuardiano dica al novitio: Adimandi tu cosi? E 'l novitio risponda: Padre, sì. E 'l ghuardiano dica: Siàno contenti d'accietarti. Prieghianti che sia ubidente a' chomandamenti di Dio e a' chapitoli nostri et cosi facciedo arai in questo mondo gratia e in paradiso la gloria. E frategli rispondino: Amen. Dipoi il ghuardiano gli metta una vesta bianca, dicendo: *Indua te Dominus novum hominem qui secundum Deo creatus est in iustitia sanctitatis et veritatis*.⁴⁴ E frategli rispondino dicendo il simile, dipoi chominci: [Veni, Creator spiritus](#) etc. Finita, dica [l'oration dello Spirito Sancto](#), dipoi impongha: [Te Deum laudamus](#). [20v] Il novitio dia la pacie colla tavolecta a' frategli. E facte le sopradecte cirimonie gli si chavi detta vesta, e sia mandato a ssedere. E decto l'uficio nostro, gli si legha il capitolo dell'onestà e buoni chostumi, dichiarando non se ne possa

⁴¹ L dopo nostri, frategli depennato.

⁴² 1 Ioannis 4:1: "probate spiritus si ex Deo sint".

⁴³ L e dichì orazione, cambiato a arazione.

⁴⁴ Cfr. Ad Ephesios 4:24: "et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia, et sanctitate veritatis"; e la preghiera di vestizione dell'*Ordo professionis religiosae*.

ricievere alchuno se non ha età d'anni tredici, cioè che abbia finiti dodici anni. E quando ci fusse conducto alchuno inanzi per novitio e avessi più di ventuno anno non si possa acciettare per de' nostri frategli, etcietto se ne fosse stato altra volta e volesse ritornare; questi tali si possino acciettare e stare quel tempo che impromettino i capitoli. E quando alchuno che ffosse istato de' nostri frategli volesse ritornare, faccisi chome d'uno novitio, etcietto non gli si metta la vesta et non si dica *Veni, Creator spiritus*, né [21r] *Te Deum laudamus*. E per sua ritornata arechi soldi cinque e diagli⁴⁵ a' nostri chamarlinghi.

Chome il nostro ghuardiano possa accettare alchuni pellegrini in nostra schuola. Capitolo <x>VII.

Il nostro ghuardiano solamente possa acciettare alchum per pellegrini chosì sacerdoti chome secolare chon questo: che non riceva alchum di minore età d'anni dieci. E questi tali fanciulli non se ne riceva più di venticinque. E se questi tali preseveranno per insino all'età d'anni tredici, allora faccino l'entrata loro chome chomandano i nostri capitoli, ma perinsino non àno facto loro entrata, vogliamo non possino rendere né fave né voce appartenente alla nostra schuola, e quando fanno loro entrata, arechino altri cinque soldi..⁴⁶ E detti fanciulli, quando paresse al ghuardiano non ve[21v]nissino⁴⁷ alla schuola, o per altra chagione, possi licientiarlo e mettere in suo luogho chi a llui pare, non passando detto numero di venticinque. Et quando alchuno di decti fanciulli facci(es)si l'entrata sua, facci similmente; et quando il nostro ghuardiano accettas(s)i alchuno huomo per pellegrino, sia obrigato di dire loro che ssi confessino ogni mese. Questi tali stieno honesti e mansueti, dando buono essemplio di loro. E stia al nostro ghuardiano quando vuole sia loro a part(it)o o nno.

Della conversatione et correctione de' fratelli. Capitolo XVIII.

Filii mi, ne ambulaveris cum impiis, neque cum peccatoribus posueris pedem tuum, ne forte te ducat in interitum.⁴⁸ Chonsiderando le parole sopraschripte che dicono chosì: Figliuolo [22r] mio, non andare chogli impi, et non porre chol peccatore el piede tuo, et ghuarditi da' maligni,⁴⁹ acciò che non ti menino a perdictione. Et però hordiniamo ch'e nostri frategli si truovino insieme el più che possino, acciò che cci conserviamo im purità, fuggendo le chorrotte compagnie, et che usino l'uno choll'altro e simile con simile: cioè d'una medesima età. E a questo il ghuardiano abbia diligentia et quando allui paresse ch'e frategli che usino insieme, l'età non fusse facile usassino insieme, et sendo ancora d'una medesima età et vedessi non faciessi per sopradecti usare insieme, dica a questi tali che nonn usino l'uno choll'altro, ciaschuno gli sia ubidente, senza cierchare altra chagione. E sse ' frategli no·llo ubidissimo, possa il ghuar[22v]diano solamente radere tale fratello di nostra schuola per <di>subidienza. Sia tenuto ciaschuno visitare cho·rriverenza le chiese e luoghi pietosi ed andare ragionando delle chose di Dio e della Schriptura Sancta e diletarsi di leggere chose di Sancta Schriptura e usare le prediche la mattina delle feste o quando siamo usciti dalle nostre divotioni, et che ciaschuno sia nell'andare modesto e grave. E ssia riverente al padre e alla madre e a' suoi maggiori; che faccino tutti diligenza d'imparare l'ufficio a mente che si dice alle nostre tornate; che sieno tenuti d'oservare chastità; e chi avessi donna, oservi il matrimonio chome comanda la Sancta Chiesa. Et se alchuno venissi in

⁴⁵ L diergli.

⁴⁶ *Periodo aggiunto dalla stessa mano in caratteri più piccoli in fondo al testo, dopo nonne.*

⁴⁷ L nonue | uenissino. *Dopo nonue, un'altra mano aggiunge in caratteri più piccoli: E quando venghono dinuovo arechino soldi cinque.*

⁴⁸ Fonte non identificata, ma cfr. Proverbia 1:15: "filii mi, ne ambules cum eis; prohibe pedem tuum a semitis eorum."

⁴⁹ L damaglioni.

tanto errore, che non ci si viene se non per le chattive compagnie, che chomettesse lo sciellerato e oribile peccato [23r] di sodomia, saputo il ghuardiano la verità, sia tenuto a publicarlo raso, sotto grave peso di sua coscienza, et chi in altre chose si disoneste contrafaciesi⁵⁰ a' capitoli <e> non volessi fare le chorrectioni, stando⁵¹ ostinato, sia raso solamente per lo nostro ghuardiano. Et chi stessi mesi octo che non venisse alla nostra schola, alle nostre tornate et non si confessasse, siegli notificato da' nostri consiglieri che si debba confessare e venire. E non volendo, sia lecto il nome suo a' frategli, acciò⁵² che ciaschuno possa solleccitarlo. E stando uno anno e non faciendo le sopradecte chose, sia tenuto il nostro ghuardiano a publicarlo raso a' frategli; etcietto chi fosse assente dalla città o infermo o avessi altra chagione legiptima, a dichiarazione del nostro guardiano. Non si intendendo aspectare el [23v] sopradetto tempo possa a chi ssi portasse disonestamente sempre d'ogni tempo possa essere chorecto dal nostro ghuardiano.

Della dipartenza de' fratelli et in quanta età. Capitolo XVIII.

Quando alchuno de' nostri frategli venisse all'età d'anni ventiquattro, sia tenuto il nostro ghuardiano a ffargli fare l'uscita di nostra schuola, e 'l fratello a ffarla, salvo giusto impedimento a dichiarazione del ghuardiano. E possa ancora il ghuardiano farla fare di meno tempo che di ventiquattro anni, quando vede fosse lo meglio per la schuola e per fratello. E questo stia alla sua discretione, stando ciaschuno ubidente a llui. E quando vi fusse uno de' fratelli o più che avesse l'età sopradecta d'anni ventiquattro, e al ghuardiano pa[24r]resse, s'indugiassino a ffare loro uscita per aspectare d'essere più frategli a ffarla. In questo caso possa il ghuardiano indugiare tanto vi sia il numero di sette fratelli da ffare detta uscita, acciò che soportino l'uno l'altro alla spesa della collectione o limosina volessino lasciare alla schuola. E a ffare detta uscita, tenghisi questo modo. Faccisi il dì di Santo Piero e di Santo Paulo, o altri di solenni no·lla potendo fare detto dì. Quando è detto nostro ufficio, questo tale che fa l'uscita si ponghi ginochione nel mezo del nostro oratorio, et incomincisi a dire el psalmo di *Miserere mei, Deus*. E⁵³ ' frategli rispondino. Finito, il ghuardiano gli metta una vesta verde indosso et una grilanda d'ulivo in capo a ssignificatione di perseveranza et di corona di virtù, aparate i·nostra schuola. [24v] Et quando si mette detta vesta, si canti *Benedictus Dominus Deus Isdrael*. E mentre si canta dia la pace colla tavolecta a' frategli. Finito, il guardiano dica una oratione di Nostra Donna, dipoi ciaschuno si ponghi a ssedere e detto fratello facci a' frategli che allora sono nella schuola una semplice e leggiere colectione in segno di charità, aviendo⁵⁴ avvertenza di non torre confectione di niuna ragione, e i·niu·modo si faccia, né torre chose d'ariento per pògiere detta colectione, però<che> vogliamo vada puramente et semplicemente chome di sopra ò detto. E a questo sia tenuto il ghuardiano avere avvertenza d'avisarne e frategli. Facta decta choletione si chanti *Te Deum laudamus*. Finito, il guardiano dica l'oratione della preseveranza, dipoi domandi il silenzio. Et facci uno sermo[25r]ne intorno alla partita di tale fratello per suo conforto et per suo amaestramento, e per consolatione di tutti gli altri frategli. Dipoi el detto fratello dica qualche parola a conforto de' frategli che rimanghono. Dipoi vada all'altare et ringrazi Iddio del beneficio ricevuto e ffacci alla schuola um pocho di limosina di quello gli pare. Et dua, vestiti di bianco, l'acompanino insino all'uscio principale del nostro luogho et chavigli la decta vesta verde e dichigli che vada nella pacie del nostro signore Giesu Cripsto. E questi tali usciti si possino nondimeno raunare nel nostro luogho secondo fia loro premesso dal nostro ghuardiano e non altrimenti, et raunatosi, stieno honesti e chon silenzio chome pellegrini,

⁵⁰ L disoneste. Et chontrafaciesi.

⁵¹ L chorrectioni. Et stando.

⁵² L eccio.

⁵³ L Et.

⁵⁴ L a[h depennata, u sopralineare]iando.

nonn abiendo a rendere né fave né vocie appartenente a nnostra [25v] schuola. Et venendo, arechino i·sugiello della confessione chome ne parla el chapitolo de' novitii. Et quando el ghuardiano chomettessi a' frategli l'uscita sua come di sopra è detto nel dì diputato per lui, e 'l fratello non venisse detto di alla schuola, et intendendo che fosse per propria malizia e per non volere ubidire detto di il ghuardiano, lo publichi raso in corpo di compagnia.

De' frategli che infermassino et de la limosina. Capitolo xx.

B *eati qui respiciunt super egenum e pauperem: in die mala liberabit eos.*⁵⁵ Acciò che lle soprascritte parole sieno scripte negli animi nostri, le quale dicono chosì: Beati sono choloro che risghuardino sopra del povero e bisognoso imperò che Iddio gli liberrà e faragli salvi [26r] nel dì del giudicio e dell'ira sua, qui è fondata tucta la nostra charità. Qui si manifesta la sapienzia delle virtù aparate nella nostra schuola. Qui apariscie il fructo delle nostre divotione. E però quando egli schadesse che alchuno de' nostri frategli infermasse, che vi si mandi a chasa di tale infermo uno de' nostri confessori et simili vi vadino gl'infermieri, et proveghino che dalla parte dell'anima et da quella del corpo niente gli manchi. E per potere meglio aiutare tale infermo, il ghuardiano provegha insieme chogli infermieri che a tale servizio abiamo uno medicho più valente che ssi può, che ssia medico de' frategli di nostra schuola, dandogli ogni anno quella providigione che pare loro sia honesta. E questo tale medicho sia oblighato medicare tutti i nostri frategli [26v] che infermassino, sendone chontenti quegli di casa sua. Et massimamente vada a quegli gli diciesse el nostro ghuardiano e infermieri. Et se questo chotale infermo per povertà non si potesse aiutare, ché avesse manchamento, sia sovenuto e aiutato caritativamente. Et per potere provvedere a simili casi, vogliamo che nell'oratorio nostro vi sia una chassetta apichata al muro presso all'altare, la quale si chiami la cassetta della limosina. E questa chassetta abbia due chiavi che sieno divariate: l'una tenga il nostro guardiano e ll'altra⁵⁶ tenga i nostri chamarlinghi. E lla limosina che fanno e frategli la domenicha, chome ne parla el capitulo dell'onestà et buoni chostumi, si metta in detta cassetta. Et di questi danari si spenda per aiutare i nostri frategli infermi e poveri. Et in questo caso, [27r] possa solamente il ghuardiano spendere quello numero di danari vede che faccin il bisogno, <e> senza fare altro stantiamiento chavargli di detta chassetta con questo: ch'e nostri chamarlinghi ne tenghino conto e a entrata e a uscita. E non si spendendo e detti danari per <e> sopradecti fratelli infermi, faccisene quello che pare al nostro ghuardiano e chonsiglieri che ssia più utile e bisogno per la nostra schuola, facciendone partito, vincendosi per tre di loro. Et quando nella detta chassetta non vi fusse danari per potere sovenire a' sopradecti infermi, sia sovenuto e aiutato da' frategli di lor proprio e dagli amici loro, e sse il ghuardiano vedessi che i frategli nollo potessino aiutare, possi aiutarlo di quello della schuola insino a vendere delle chose e beni che vi fossino et que[27v]sto medesimo possino fare gl'infermieri infermando il nostro guardiano. Et faccisi il simile a chi avesse facta l'uscita sua legitimamente, sendosi portato honestamente dipoi l'à ffacta, a dichiaratione del ghuardiano, faccisi quanto a llui pare.

De' frategli che muoiono di nostra schuola. Capitoli XXI.

Quando alchuno de' nostri fratelli passassi di questa vita, et parendo al nostro ghuardiano che ssi fosse portato bene <e> honestamente, vi mandi e frategli vestiti di bianco quando è ll'ora diputata che s'abbi a sotterrare e si ssi porti il chatalecto della nostra schuola et due torchi a chasa di tal morto. Et chantisi la [Vigilia de' morti](#)⁵⁷ in detta

⁵⁵ Cfr. Psalmi 40:2: "Beatus qui intelligit super egenum et pauperem: in die mala liberabit eum Dominus."

⁵⁶ L all'altra.

⁵⁷ Per una vigilia in volgare, vd. fig. 2., della compagnia della Misericordia, c. 1500.

chasa. Et poi l'acompanino nella chiesa dove si sotterra, dipoi tornino alla schuola dicien[28r]do psalmi⁵⁸ per l'anima sua, e chosì a llaudare. Et questo medesimo si faccia a quegli che avessino facto la loro uscita, sendosi portato honestamente a dichiarazione del ghuardiano. Et queste chose si faccino quando se ne contentasse o padre o madre o altri che avessino a ghoverno la casa del sopradetto morto. Et mandisi a dire loro per parte del nostro ghuardiano se si contentano si facci le sopradette cirimonie. Dipoi fra um mese si facci dire nel nostro luogho una messa per l'anima sua,⁵⁹ non facciendo però dire altra messa che ssi' concorrente in quel dì si dicie; basti che fra lla messa dica una horatione per l'anima sua. Finita detta messa e frategli dichino la [Vigilia de' morti](#). Et mentre si dicie detta vigilia, e sagrestani dieno una chandela [28v] d'uno quatrino a ciaschuno de' frategli. E⁶⁰ ' frategli che possono pagarla la paghino e tenghisi acciesa mentre si dicie detta vigilia dipoi. E⁶¹ ' sagrestani si faccino dare le dette candele così acciese, cioè quelle che fossono avanzate, et facciene il bisogno della schuola. Et simile ogni anno la matina a buon'ora del dì de' Morti si faccia il sopradetto uficio per l'anima di tutt'i morti et masimamente per quegli che ffussino stati in questa schuola. E llo scrivano lega in detta mattina a' frategli il nome de' morti di nostra schuola. Et non potendo avere uno sacerdote che diciesse la sopradecta messa, si dica a uno de' nostri confessori che lla dica per l'anima di tale fratello che fosse morto fra il mese come di sopra è decto. E ciaschuno de' frategli debbe dire per ciaschuno de' fra[29r]tegli che muore, saputo che ll'à, fra otto dì, venticinque [Paternostri](#) et [Ave Marie](#), et una volta [Psalmi penitentiali](#) cholle [tanie e orationi seghuenti a detti psalmi](#). E chi non sapesse leggere, dichi in luogo de' psalmi quindici [Paternostri](#) et [Ave Marie](#). Et se alchuno di detti morti [non] avessi la sua vesta, siegnene portata una a chasa una di quella qualità che pare al nostro ghuardiano e chon essa vada vestito quando si porta alla fossa a sotterrare. Se quei di casa sua se ne contentano, siegli messo una grilanda d'ulivo in capo.

Del modo d'andare a processione e delle veste. Capitolo xxii.

Quando la città nostra hordinasse alchuna processione solenne o quando paresse al nostro ghuardiano fare alchuna andata, acciò che più umilemente possiamo an[29v]dare, ciaschuno de' fratelli che può sia tenuto e obrighato di fare o di comperare una vesta bianca a ssuo dosso, la quale vesta abbia la ighura di Nostra Donna in sulla spalla ritta. Et che ciaschuno se la metta quando andiamo a procissione. O quando paressi al nostro ghuardiano fare alchuna gita fuori della città: questo stia a llui di metersi le veste o nno. Et quando andiamo a procissione, andiamo ordinatamente a due a due, chantando psalmi et hymni o laude secondo parra a esso ghuardiano. Et che andiamo chon ogni modestia e mansuetudine, dando buono essempro a chi cci vede. E quando avessino alchuna vesta che fosse stata d'alchuno de' fratelli che ffusse raso di nostra schuola o per altra chagione, il ghuardiano la possa convertire a un altro de' [30r] frategli che no·ll'avesse, con questo: che 'l detto fratello dia per la decta vesta soldi ventdue alla schuola. E sse alchuno de' detti rasi ritornassi mai per alchun tempo siegli renduta la sua vesta se ll'avesse facta di suo. E se ll'avesse comperata dalla schuola et fosse stata assegnata ad altri, dieglisene una chome pare al nostro ghuardiano. Et simile n'asegni una a questo tale che avessi comperata quella del fratello che ritornasse che ll'avesse facta di suo, chome di sopra è detto. E lle dette veste non si possino cavare fuera, senza liscientia del ghuardiano.⁶² Però che intendiamo chome il fratello à ffacta la vesta sua o comperatola o arechatola che lla sia di

⁵⁸ L splami

⁵⁹ L dopo sua, pero *depennato*.

⁶⁰ L Et.

⁶¹ L Et.

⁶² L dopo guardiano, Et simile *depennato*.

detta schuola a uso di detto fratello mentre che sta in detta schuola et se faciesse la sua uscita o fosse raso, [30v] la decta vesta ⟨ha⟩ a rimanere alla schola.

De la festa nostra della Purificatione di Nostra Donna e di quella di Sancto Zenobi e di sancti Cosimo e Damiano. Capitolo XXIII.

Allaude he honore della gloriosa Vergine Maria, madre di Giesù Xpisto, nostra avvocata e ghuida, ordiniamo che ogni anno el dì della sua purificatione si faccia nell'oratorio nostro una solennissima festa con divotione, et a fare questo tenghi questo modo. El nostro ghuardiano eleggha⁶³ de' frategli quel numero gli pare che sia sofficiente che sieno festaiuoli a ordinare detta festa, et decti festaiuoli sieno diligenti a ornare bene il nostro oratorio chon aloro o mortine e panchali e altre chose che sia ordinamento del nostro horatorio chon cose honeste e divote. Et s'egli è possibile [31r] d'aver tanti sacerdoti che ssi canti una solenne messa, si facci nel nome di Dio. Se none, si dica una messa piana o più, ⟨come⟩ parrà al nostro ghuardiano. Dipoi il ghuardiano dia ordine d'aver facto fare tanti panellini ch'e frategli n'abbino uno per uno, e facinsi benedire al sacerdote. E⁶⁴ sacerdote che dice la messa gli dia di sua mano, e ' frategli⁶⁵ gli prendino chon divotione. Et sendo el modo di potere dare una chandela benedecta chol panellino, faccisi chomperare al nostro ghuardiano. E per potere salvare la schuola nostra et dare tal mattina detto panellino, vogliamo che del mese di giennaio ogni anno ciaschuno de' fratelli sia tenuto di dare e paghare soldi due di piccioli et detti danari gli rischuotino e⁶⁶ nostri chamarlinghi, et tenghine conto in uno [31v] quaderno che si chiami quaderno di tasse. E detti danari si spendino per fare detti panellini et conperar ciera o altre chose appartenente a detta festa. Et faccisi detto panellino di peso d'onze due per insino a tre et non più. E 'l detto dì della Purificatione di Nostra Donna, drieto a mangiare, e⁶⁷ frategli vi sieno sollecciti et chantisi laude e solenne ⟨cantiche⟩. Dipoi si ffaccia la rapresentatione della Purificatione di Nostra Donna, cioè quando portò il nostro Siggnoire Giesù Xpisto al tempio choll'oferta poverella. Anchora ordiniamo che 'l dì di Sancto Zenobio ogn'anno si facci nell'oratorio nostro una solennissima festa e 'l ghuardiano eleggha e festaiuoli chome a llui pare. Ordinisi la matina vi sia una messa o più, chome pare al nostro ghuardiano, e ' festaiuoli adornino detto orato[32r]rio in quel modo dice di sopra per la festa della Purificatione, e ' frategli⁶⁸ sieno soleciti e tornino drieto a disinare e dichisi u- solenne vespro. Et simile vogliamo si faccia ogni anno la matina di Sancto Chosimo e Damiano una solenne festa nella capella di detti sancti che è inanzi all'oratorio nostro. E perché detto dì nonn è comandato e stassi a botegha, ordiniamo si facci detta festa la domenicha dipoi che sono e sopradecti sancti, cioè Sancto Cosimo et Damiano. Et faccisi dire una messa o più chome parrà al nostro ghuardiano. Et detta matina stia l'uscio di detta capella aperto, acciò che sia chomune a cciaschuno volesse hentrare a visitare decti sancti.

Della autolità del nostro ghuardiano. Capitolo XXIII.

Piacieci e voliamo che il nostro ghuardiano sia sempre sindacho [32v] e procuratore di nostra schuola, et in diputarlo e publicarlo basti il luogho di tutto il corpo e università di detta schuola e consiglieri con nove aroti. Et quando ben mai non fusse publicato sindaco, siamo chontenti che sia, et vogliamo che ciò che llui à ffacto o ffaciesi, sì vogliamo chome se per lo corpo universale di nostra schuola fosse solennemente facto. Et similmente

⁶³ L et legggha.

⁶⁴ L Et.

⁶⁵ L Et frategli.

⁶⁶ L Et.

⁶⁷ L Et.

⁶⁸ L Et frategli.

lui sia senpre proposto et che gli si dia piena obidenza et reverenza chome a padre e protectore dell'anime nostre, et che alle chose che s'apartenghono alla sua ghuardia et al nostro profitto,⁶⁹ faciendole e provedendole, ciaschuno stia contento e paziente senza contrapositione et senza mormoratione. Imperò che non da lui ma da Dio per lui siamo ghovernati e recti, siegli lecito correggiere, riprendere e amu[33r]nire e⁷⁰ frategli et assentargli dalla schuola, e anchora privargli quando a llui paressi che lle persone et i modi et vita et chostumi loro lo meritassino, o sseminando divisioni o schandoli o turbando l'unione et pacie fraterna. Se alchuno dubbio anchora nasciessi tra' frategli ne' presenti capitoli o alcuno vario parere, stia al ghuardiano la interpretatione e ispositione di quegli, et al suo sentimento e giudicio ciaschuno debba stare paziente. Et abbia piena alturità di potere seghuitare essi chapitoli a puro e sano intellecto a ffine buona et sancta, non si partendo dall'efecto ma sempre aomentando l'onore di Dio e 'l vivere honesto et in buono stato e pacie della nostra schuola. Et niuno ardischa contrapôglisi nel ghoverno secondo le presenti chostitutioni. Et qualunque gli [33v] si contraponesse et stesse ostinato possa essere privato della schuola solo dal ghuardiano preducto, lasciando questo sopra la sua choscienza. E 'l detto ghuardiano tenga tutte le chiave della schuola etcietto quelle de' danari, si facci chome ne parla el capitolo de' chamarglinghi. Et a' detti chamarglinghi il ghuardiano die loro quelle chiave gli parrà abino di bisogno.

Della libertà della schuola. Capitolo xxv.

Vogliamo e diterminiamo che mai per alcun tempo questa schuola non si sottometta <a> alchuna persona od <a> alchun'altra⁷¹ schuola o chompagnia che di dì o di nocte si riunasse,⁷² né a religiosi né a seholari. Item che nella schuola nostra non si possi mai per alchun tempo raunare altra compagnia che lla nostra né di dì né di nocte, ma solo [34r] stia al ghoverno del ghuardiano che Dio ci à dato o darà per l'avenire per le mani del sopradecto abate et priore e ghuardiani e 'l proposto de' consiglieri, secondo che in una bolla apostolica si contiene in tinore, nella fia qua drieto schritta.⁷³ Et con tutto che essa bolla non facci mentione della nominatione che ssi debba fare per lo ghuardiano procedente per infino in tre che gli paiono atti a essere suo succiessori, né anchora facci mentione che il proposto de' consiglieri di nostra schuola intervenga all'alectione del ghuardiano no<stro, vogliamo, per>⁷⁴ pacie di nostra schuola e ssuo contentamento, che parendo a quegli che nella bolla sono anominati, chosì s'osservi et faccia. E nnoi, in carità di Giesù Xpisto, gli preghiamo che a questo stieno contenti e pazienti, cioè che⁷⁵ in qualche ho[34v]nesto modo faccino intervenire all'alectione del nuovo ghuardiano el proposto de' consiglieri et infermieri et sieno preghati quegli che di nuovo aranno a provedere prendere quello o uno di quegli per lo antisciessoro nostro ghuardiano fosse anominato.

⁶⁹ profitto aggiunta interlineare solo in **L**.

⁷⁰ **L** et.

⁷¹ **L** Dopo altra, persona depennato.

⁷² **L** Dopo siraunasse, spazio bianco per una parola.

⁷³ Per la bolla, vedi fig. 2 sopra, e GILBERTO ARANCI, *La catechesi a Firenze nel XV secolo*, in *La Chiesa e la città a Firenze nel XV secolo*, catalogo di mostra, Firenze, San Lorenzo, 6 giugno – 6 settembre 1992, a cura di G. ROLFI, L. SEBREGONDI, e P. VITI, Milano, Silvana, 1992, pp. 73–85 (82–84, scheda 4.9); e trascrizione in PLACIDO PUCCINELLI, *Istoria dell'eroiche attioni di Ugo il grande duca della Toscana, di Spoleto, e di Camerino, [...] con la Cronica dell'abbadia di Fiorenza, suoi priuilegi ponteficii, e cesarei*, Milano, Malatesta 1664, pp. 310–311.

⁷⁴ **L** e **M** Dopo ghuardiano no, spazio bianco per quattro parole.

⁷⁵ **L** cioè che che.

Della servanza de' capitoli. Capitolo xxvi.

I presenti capitoli e chostitutioni si osservino secondo che in quegli si contiene;⁷⁶ secondo questi si viva pegli frategli et in questi come inn uno spechio fermino la vita loro, sempre intendendo condîgli colla iquità et discretione del ghuardiano, rивocando et chassando et annullando ogni altri capitoli, diliberationi o partiti che a questi in alchumodo contrafaciessino et in atro modo parlassino. Et il ghuardiano nostro provegha che ogni domenicha si legha in corpo di com[35r]pagnia uno de' presenti capitoli, acciò che sonando essi spesso negli orecchi de' frategli entrino nella mente et anchora nel chuoere. Dipoi gli mettiamo inn opera, gli quali gli faranno sanctamente vivere, et chosì si piaccia a dDio che ssa, et anchora vogliamo che per l'avenire non si possa fare altri capitoli che questi, senza licienza del nostro ghuardiano et corpo di compagnia, sendo il meno trenta, vincendosi pe' sette ottavi di loro.

Della inpetratione e grazia domandata a mesere arcivescovo della città di Firenze e suoi vicari. Capitolo xxvii.

Chon ogni debita riverenza e divotione, humilmente p(e)r e frategli di nostra schuola si dimanda a reverendissimo in Xpisto padre e signore messere arcivescovo o suoi vicari della nostra città di fFirenze che chon ogni buona choscienza si possa nella schuola nostra [35v] cielebrare e dir messa per qualunque sacerdote. Et simile dire ufficio divino per qualunque sacerdote o per qualunque de' frategli. Item si dimanda che al⁷⁷ ghuardiano loro presente et che sarà per l'avenire degniate choncedere liscienza e facultà di gratia spetiale di potere ellegiere uno sacerdote o più secolare o regholare, etiamdio che non fosse atualmente churato, che detti sacerdoti possino anchora ministrare loro il sacramento del corpo di Xpisto in qualunque luogho, et quante volte ne fussino richiesti, liberamente e llecitamente, chon questo: che sieno tenuti⁷⁸ ricevere la comunione alla propria parochia nella paschua della ressurectione se già nonn avessino liscientia da' parochiani loro. Et simile si domanda che il ghuardiano predetto possa elegiere de' detti sacerdoti per nostro [36r] chorectore o confessore uno o più, come ne volesse, e a' detti sacerdoti sia lecito, seconda detta adomanda, ministrare detti sacramenti senza altra liscientia. Et simile s'intenda per qualunque volesse entrare in detta schuola o avesse facta la sua uscita o altre divote persone, abbia la sopradetta liscienza chome⁷⁹ uno degli altri frategli di detta schuola.

[Sotto velo di stoffa:]

Nos frater Antonius, dei et apostolice sedis gratia archiepiscopus florentinus, visis capitulis supradictis sotietatis Purificationis uirginis Marie et sancti Zenobii cum in eis contineant honesta et proficua saluti animarum approbamus et confirmamus ipsa capitula concedentes omni die qua convenerint in dicto loco eis qui presentes fuerint quadraginta dies indulgentie penitentibus et confessis, in cuius testimonium hanc scriptam fieri fecimus anno domini Millesimo cccc°xlviij° die tertio aprilis.
Et ego ipse frater Antonius prefatus in confirmationem predictorum manu propria hic scripsi.
[sigillato]

⁷⁶ L contieno.

⁷⁷ L M che il.

⁷⁸ L tenuiti.

⁷⁹ L liscienza. Et [simile *depennato*] chome M liscientia chome.

[36v] **Dell'obrigo abiamo con Filippo di Zanobi Migliori tavolieri. Capitolo xxviii.**

Partito factò nel MCCCC°XXXVII a dì XIII d'aprile. Come Filippo di Zanobi Migliori tavoliere permutò⁸⁰ fiorini cento di monte nella compagnia e schuola della Purificatione di Nostra Donna e di sancto Zanobi per l'amore di Dio con questo: che noi fussino tenuti et obligati ongni anno il dì di Sancto Antonio, cioè a dì XVII di genaio nel luogo nostro di fare uno rinovalè di tre messe solenne, et ancora vuole essere partefice d'ogni nostro bene, andate, limosine et uficii et ogni altro bene che sono fatti o facessonsi per la detta compagnia e schuola sempre per lo amore di Dio e così promettemo d'oservare.

De sufragia di Piero di Mariano nostro guardiano passato. Capitolo xxix.

Non essendo cosa alcuna la quale abbi tanto a serrare⁸¹ et chiudere [37r] verso del huomo el fonte delle divine gratie quanto e rendersi ingrato delli ricevuti beneficii, intanto che, come dice el doctore devotissimo sancto Bernardo, la ingratitude è quello vento urente et focoso, el quale disecca il fonte della pietà divina; e per lo contrario, essendo nel conspecto di Dio e delli huomini, la gratitudine molto accepta et commendabile, per tanto ripensando la nostra società et compagnia e' beneficii spirituali grandi e molti, e quali à ricevuto da Dio mediante lo studio, sollicitudine et faticha della buona memoria del nostro padre guardiano passato, cioè Piero di Mariano borsaio, volendo non incorrere nota alcuna d'ingratitude, anzi inverso di Lui rendersi grata e riprendere di quelli beni spirituali, e quali a essa siano possibili, [37v] s'è determinata offerire prieghi et oratione per l'anima sua nel conspecto di Dio, acciò che se fusse per modo alcuno nelle purgatorie pene, mediante questo presto sia liberata et possi andare a fruire e beni di vita eterna. La qual cosa acciò che avesse effecto, piacque a nnoi sopra di ciò mettere comune partito, et così fu factò et universalmente vinto et determinato, che ciascheduno anno del mese d'agosto nella terza domenica si dovesse nella nostra compagnia fare uno uficio et, se possibile fusse, avere una messa pel decto uficio per l'anima del preducto Piero di Mariano, e questo manchando, fusse a gravamento de l'anima del presente guardiano o che per lo avenire essere dovesse. Et acciò che questo rimanesse perpetualmente nel suo vigore, fu vinto et determinato che tal partito si do[38r]vesse scrivere nel libro de' nostri capitoli come appariscie al libro de' partiti e ricordi, segnato B, c. 70.

Per impetrare grazia per Domenico di Stefano nostro guardiano. Capitolo xxx.

L'apostolo san Paulo la congregatione de' fedeli assomiglia al corpo humano, imperò che come in esso corpo sono insieme uniti molti et diversi membri, chossì in qualunque sancto collegio molte et diverse persone per carità sono unite in Xpisto. *Multi, dice lui, unum corpus sumus in Xpisto, singuli autem alter alterius menbra.*⁸² Or come adunque per experientia veggiamo che dalla sanità del capo molto dipende la sanità d'essi membri, per la qual cosa c'insegna la natura àvere grande studio alla conservatione d'esso capo, così spiritualmente in ogni sancta compagnia debbe esser sommo desiderio che 'l suo capo, cioè⁸³ pastore o governatore, sempre sia di[38v]rizzato in ogni suo processo secondo la divina volontà, perché da esso dipende molto el suo profecto spirituale et sancto vivere. Ma certamente questo non si può avere senza dono di Dio, perché dice el Salvatore, Senza me non potete fare niente. A questo adunque pensando noi, ci parve dovere ricorrere devotamente per inpetrare tal gratia al fonte della divina pietà. Et acciò che questo avesse ordine et essere effecto, fu sopra di ciò messo tra tucti noi della compagnia universal partito

⁸⁰ **L** promutoe.

⁸¹ **L** seccare.

⁸² Ad Romanos, 12:4-5: "Sicut enim in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eundem actum habent: ita multi unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra.

⁸³ **L** dopo cioe, i depennato.

et finalmente fu vinto et determinato per tucti che ciaschuno anno a dì XXVIII d'agosto, cioè nel dì della decollatione del glorioso precursore di Xpisto sancto Giovanni Baptista, si dovesse fare qui nel nostro luogo uno ufficio con una messa se avere si potesse. Et in chaso che no, si facesse dire a uno de' [39r] nostri correctori per lo nostro presente guardiano Domenico di Stephano acciò che l'altissimo Iddio lo dirizi sempre secondo la volontà sua, in tal modo che nostro luogo possi bene perseverare et crescere in suo honore et laude. Et poi dopo la vita sua a l'anima del predecto guardiano conceda el riposo de' beati in vita eterna. E ciò mancando, fusse a gravamento dello presente guardiano o de' suoi consiglieri. Et perché questo avesse vigore perfecto, fu determinato che questo partito si dovesse scrivere in sul libro de' nostri capitoli come apparisce a libro de' partiti et ricordi segnato B, c. 70.

[39v, di mano posteriore, testo molto abraso]

Tutti noi guardiani d'acordo delle 5 antiche in carità et honestà fondate schu(o)le et co(m)pagnie de' fanciugli et per conseguente del Signore Idio, el quale nel sacro Evangelio disse a' Discepoli: Lasciate a mme venire e fanciugli perché di loro è el regnio del cielo,⁸⁴ desiderando adunche d'acostarci alle vestigie et pedate de' nostri buoni et optimi antecessori guardiani, avendo esso Idio e sancti costumi innazi agli ochi, costituiamo (e) ordiniamo che tutte le infrascripte 8 chose che qui apresso saran notate, inviolabilmente et senza intermissione da ciascheduna delle 5 compagnie et scuole di giovanetti s'oservi.

A honore della sanctissima Trinità, Padre, Figliuolo et Spiritus Sancto, el quale Santo Spirito, per la bocca di David propheta, dice: La legie di Dio continuamente persevera et dura. Sopra le prealeghate parole la glosa de' sancti dice essere strumento, modo, ordine et via a ffare perseverare questa sancta legie e buoni pastori e guardiani di loro gregie, però noi ci sforzeremo, tenendo el luogo de' sancti pastori, di fare qualche segno di santimonia.

Cominciando conclusivamente adunche delle 8 cose che noi sentiamo di riformare, in prima alla memoria della morte, *ut iacto fundamento optime possimus edificare*.

[1.] Però per soperire a quello che nella vita ciascheduno di noi 5 guardiani avesse per negligentia mancato, di subito sarà sentito che uno guardiano di queste 5 compagnie sia ito a vita, sieno oblighate nella loro prima tornata a dire uno solemne ufficio di morti, nella quale tornata anchora pubblicamente si cometta a ciascheduno camarlingho delle 5 nominate compagnie che a' propri loro correctori vadino, dando loro qualche limosine di quello che la facultà permette perché le messe di sancto Gregorio, più presto possino, dichino; questo *infallanter* e isforzandoci d'osservare che tucti e guardiani sieno a' mortorii l'uno de l' altro. [40r]

[2.] Anchora da quinci inanzi: nel tempo suo, rinuovinsi le piante nel giardino di Gesù Xpisto per uscita, secondo che comandano e nostri capitoli, le quale nuove di fanciugli piante che sieno acti a entrare nelle compagnie, così ora come nel futuro, e mai per nessuno tempo d'altra compagnia si toghino, se non con la observantia de' capitoli. Decta rinovatione s'intende di quegli che sono acti a ffare l'uscita, la quale uscita si debbe fare da quegli che utile fia per ciascheduna delle parte che così si faccia, come e capitoli comandano.

[3.] Dipoi noi tucti guardiani ogni prima domenica di mese ci ritroverremo insieme a Cestello⁸⁵ o dove el preposto si contenterà traendo ogni 3 mesi tra noi el preposto per sorte, cioè la prima domenica del terzo mese, tratando in segreto apresso di noi delle cose

⁸⁴ Matthaesus 19:14.

⁸⁵ Nel convento cistercense di Santa Maria Maddalena in Borgo Pinti, detto Cestello.

necessarie delle nostre compagnie. Preghato ancora uno de' correctori che presente voglia essere, a quello si ditermina, perché possa ramentare le cose necessarie et conclusione delle ragionate insieme fare.

[4.] Questo, remossa ogni occasione, continuamente observando, cioè infra el circulo de' tre mesi una volta ciascheduna compagnia interamente o la maggior parte di quella vada a visitare quella compagnia dove il preposto è per sorta tracto. Questo andare deve essere 4 o 6 insieme ciascheduno della società, constumatamente, el quale devoto andare, etiandio a precisione, da quella prima devotione et buona ordinatione già per inconsideratione è caduto et in oblivione venuto

Riformiamo da quinci inanzi si vada, come anticamente si soleva, secondo la forma de' nostri capitoli. Questa visitatione diciamo essere necessaria acioché la fraterna carità da' nostri buoni et sancti antecessori acesa si conservi et non si spenga. Decto preposto in quel giorno ordinerà di fare qualche spirituale recreatione nella sua compagnia et così essa con buono ordine ad efecto si sforzerà di mandare [40v] in prima o vero poi, dicendo qualche spirituale parola. Se lui non le volesse dire, connectale al correctore, el quale debbe essere richiesto, acioché ancora lui sia partefice di tanto bene.

5. Questo anchora continuamente observando, che uno de' giovanecti delle cinque compagnie, cioè sempre a quella tocherà che per successione a llei sarà el preposto nuovo seguitato, in quel tempo che parrà al guardiano della propria compagnia, dica uno sermone di quella materia gli ocorre in segno et dimonstratione che tucti siamo frategli in Xpisto. Dica in modo breve el guardiano o vero el correctore, ché ogni cosa sia facta a tempo, cioè pigliando questa forma: che benché el correctore vi sia, quando v'è el fanciullo che sia preparato a recitare el sermone, el correctore non dica cosa alcuna. Ma quando el fanciullo non fusse preparato a dire, che rade volte vuole mancare, allora el correctore in suo luogo soperischa.

6. Concludendo adunche nel nome di Gesù Xpisto nostro Salvatore, qualunque delle sopradette compagnie vada ancora alla festa che sarà particolarmente d'una sola delle compagnie, la quale solempnità quando è nel tempo de' 3 mesi, allora s'intenda avere sadisfatto all'obrigho de' sopradetti 3 mesi, ne' quali a tucti una volta basti el preposto caritativamente visitare. Le quale nostre feste e natali di quinci innanzi più non si solempnizino se none con bellissimo vesperi, laude, exorthationi, spaliere, lumi et verzure, acioché volendo molto ornare le mura non lasciano imbratato assai l'uomo interiore.

7. In questa forma et in questo tempo ci pare sia a soficientia el ritrovarci insieme perché, consumandosi el tempo, non manchi né consumisi tra noi l'amore spirituale e fraterna carità. Altri ragunamenti per ciascheduno non si facci né in villa né in Firenze se già non è in tale spirituale recreatione presente el padre guardiano. Adunche colui, el quale si volesse ritrovare con alcuni di sua spirituali frategli in alcuno luogo, e per qualunque cosa, chiegga costui licentia al proprio guardiano la quale nelle cose ragionevole benignamente riceverà, acioché ogni cosa apresso di Dio si faccia con merito e benedictione. [41r]

8. Colui el quale questo senza licentia presumerà di fare e sia ne lo arbitrio del guardiano di dâgli la penitentia; et perché ogni spirito laudi Idio, ciascheduno guardiano costituischa uno de' proposti o rectori che ancora questa medesima licentia possa dare, quando el guardiano non si trovasse o veramente fusse absente.

Scripta per me, Guidonem habitu Monachum ordinis Cysterciensium die XVI iulii 1478
existente guardiano et pastore optimo viro Dominico Stephani.

Ceteri ideo qui officio disciplinabili presunt reliquis sotietatibus ac fraternitatibus et concordēs et unanimes hec omnia superius sancita et scripta reformaverunt sunt boni Viri istis propriis nominibus et titulis sic nuncupati:

Dominicus Stephani huius sancte scole presens guardianus superius adno(m)natu titolo
 Purificationis Sancte Marie
 Laurentius titulo sancti Raphaelis aut Scale
 Donatus titulo Sancti Nicolai seu Ceppi
 Christoforus titulo Sancti Iohannis Evangeliste
 Antonius titulo Sancti Antonini vel Sancti Georgii. [41v *bianco*]

[42r] **Riforma del Capitolo ventiquattresimo di nostra Compagnia nel quale si tratta dell'autorità del nostro Guardiano seguita per partito generale dei nostri Fratelli sotto di 19 Aprile 1739 dopo pranzo.**

Si fece la Tornata, e si cantò il [Vespro della Beata Vergine](#) e dopo mandaronsi a partito le tre proposizione scelte da Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo Vicario Generale Fiorentino Giulio del Riccio, e trasmesse con suo Viglietto de 7 Marzo ultimo passato al nostro Provveditore Illustrissimo Signor Marchese Francesco Antonio Feroni, quali tre proposizioni e Viglietto si vedono riposte nella nostra Filza prima di Giustificazioni al N° 37, e queste erano state pubblicate in nostra Compa[42v]gnia la mattina de 12 del presente mese dopo la consueta Tornata, e di poi affisse alla Porta della medesima a fine che da ciascuno dei fratelli che desiderato avesse di restar pienamente inteso del contenuto di esse, potesse a suo piacere nella decorsa settimana leggerle con tutta sua comodità, conforme ne era stato notificato ogn'uno per mezzo di Invito stampato, e portato a tutti dal nostro Servo in cui in oltre venivano invitati detti nostri fratelli alla stabilita Tornata di questo giorno per esser presenti a questo partito. In oltre fu rappresentato, come per Decreto di Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo Vicario Generale sopradetto de' 17 del corrente mese, derogando per questa volta al disposto dai nostri Capitoli, da Sua Signoria Illustrissima e Reverendissima veniva ordinato, che mandatesi a partito le suddette tre Proposizioni, quella si avesse da attendere, et osservare, la quale avesse auto maggior numero di Voti favo[43r]revoli, ancor che alcuna di esse passata non fusse per il numero delli 2/3 come è la nostra consuetudine, purché però detto maggior numero di Voti favorevoli sia sopra la metà dei fratelli intervenuti, come per detto Decreto, copia del quali si conserva nella precitata filza di Giustificazioni al N° 39. E perciò raccolto per il numero fussimo ventitré Fratelli, di poi rilette ad alta voce tutte le predette proposizioni si mandò a partito in primo luogo quella che comincia *Che il Guardiano deva in avvenire conferire tutti i negozi temporalì etc.*, la quale non passò stante, che vi furono Voti bianchi N° 15 e solo N° 8 favorevoli. In secondo luogo, si mandò a partito quella, che comincia *Che il Guardiano possa di propria autorità disporre a suo arbitrio etc.*, e questa passò essendo i voti favorevoli N° 18, e bianchi furono N° 5. In 3° et ultimo luogo si [43v] mandò a par(t)ito l'altra, che comincia *Che i futuri guardiani abbino ad essere obbligati a conferire etc.*, la quale non passò per essere stati voti bianchi N° 12 e solamente 11 voti neri, e dopo rese le solite grazie restò terminata la Tornata.

Copia del progetto, che restò vinto nel 2^{do} partito fatto come sopra:

Che il Guardiano possa di propria autorità disporre a suo arbitrio di quelli affari, che non eccedano fra tutti in capo all'Anno il valore di scudi venti, ma in ciò che o da sé solo, o unito con altri eccede l'importare di detta somma non possa risolvere negozio alcuno senza l'approvazione non solo dei quattro Consiglieri che pro tempore risederanno, ma ancora d'altri quattro, che saranno eletti sotto nome di Sindaci, e Conservatori, col [44r] voto, e

approvazione delle quali otto persone, e non altrimenti, doverà stabilirsi, e risolversi qualunque affare economico della nostra Compagnia eccedente l'importare di scudi venti, per doversi tali risoluzioni vincersi per i due terzi fra di essi, e di quelli che delli soprannominati interverranno al Congresso da farsi per tal negozio, et in caso di parità di voti proporre in corpo di Compagnia da invitarsi precedentemente nei modi soliti con specificazione della qualità dell'affare che dovrà esser risoluto.

L'elezione poi di tali Conservadori o Sindaci si proporrebbe di fare una volta l'anno a due per volta acciò possino esservi sempre due Persone informate eccettuata la prima volta, che dovrà farsi di tutti quattro da estrarsi dalla borsa [44v] di tutti i fratelli paganti, e che non siano a specchio nella prima Domenica di Giugno, o altro tempo, che sia creduto più a proposito.

Parimente per sodisfazione di tutti si proporrebbe che in quel giorno, che sarà creduto più proprio si deva ogn'anno leggere pubblicamente in Corpo di Compagnia dal Provveditore o Scrivano tutte quelle risoluzioni di negozzi eccedenti il valore di detti scudi venti, che saranno accaduti in quell'anno etc. [*In altra mano*:]

Approviamo il suddetto partito, ordinandone l'osservanza dato dal Palazzo Arcivescovile di Firenze 21 Aprile 1739,

Giulio del Riccio Vicario Generale

Riforma dell'Ottavo Capitolo di nostra Compagnia nel quale si tratta dell'Elezione dei Consiglieri, ed Infermieri di questa Compagnia seguita sotto di cinque Febbraio 1740 *ab Incarnatione da mattina*

Si fece al solito questa mattina la nostra [45r] Tornata, e si cantò l'Ufizio de' Morti per l'anima di Messer Sigismondo Landini, Luogo Tenente Fiscale e nostro fratello Defunto, stato Guardiano della Venerabile Compagnia dell'Arcangiolo Raffaello detta la Scala. E perché coll'occasione di mandarsi l'Invito generale a tutti i nostri Fratelli stante l'Esposizione in nostra Compagnia del Santissimo Sacramento per il consueto Giro delle Quarantore, ed anco per la solenne successiva nostra Festa del dì 2 del corrente, furono insieme invitati per essere alla Tornata di questa mattina, dopo la quale si sarebbe fatto l'infrascritto Partito intorno al permutarsi per i tempi avvenire l'elezione dei nostri Consiglieri, e Infermieri, al quale effetto e per notizia d'ogn'uno, fu tenuto in tavoletta di nostra Compagnia il debito tempo la poliza indicante questo istesso, giusta gl'ordini etc. Che però terminato l'Ufizio predetto, udita la santa Messa, e reci[45v]tate le preci solite, il nostro Provveditore Illustrissimo Signor Marchese Francesco Antonio Feroni, Fratello Amantissimo, espose a chiara, ed intelligibile voce ciò che parve opportuno di rappresentare sopra tal particolare, non solo circa gli inconvenienti, che si suppongono seguiti per lo passato, o almeno poter seguire per l'avvenire, quanto ancora sopra del nuovo metodo da tenersi per l'elezione di che si tratta, conforme appare dal suo disteso riposto in nostra filza prima di Giustificazioni al numero [-].

Dipoi fu fatto raccorre per il numero dei Fratelli quivi adunati, e fu trovato essere quarantaquattro, e successivamente raccolto per il Partito passò, nonostante Otto Voti contrarii, la Proposizione proposta, la quale si ella è:

Che da oggi in avvenire, derogando in questa parte alla disposizione che abbiamo [46r] ed in particolare al Capitolo 8° l'elezione dei Consiglieri, ed Infermieri, che far si debbono ogni seconda Domenica dei Mesi d'Aprile, d'Agosto, e di Dicembre, non segua più nella maniera fin qui praticata, ma in questa forma, cioè è:

Si tenghino due Borse in una delle quali si ponghino i nomi di quei fratelli, che trarre si devono ad esercitare l'Ufizio di Consiglieri, ed Infermieri, nell'altra i nomi di quelli, che saranno tratti, ed in quei giorni destinati come sopra si è detto, terminate le consuete nostre devozioni, detto il solito l'inno *Veni, Creator spiritus* colla sua orazione, il nostro Padre

Guardiano tragga dalla borsa dei fratelli da estrarsi il nome d'un fratello, e lo consegna al nostro Padre Correttore, il quale lo legga ad alta voce ai fratelli, e questo tale così tratto [46v] sia Consigliere per il futuro Quadrimestre, che poi nell'istessa maniera si traghino gl'altri tre fratelli, che esercitar devono questo Uffizio, e poi questi tali tratti si devino mettere nell'altra borsa, e quivi devino stare fino a tanto che votata sia la borsa dei fratelli da trarsi. Che quel fratello il quale sarà primo tratto deva essere Proposto dei Consiglieri suoi Compagni per il primo mese del suo Uffizio, il secondo tratto per il 2° mese, il terzo tratto per il terzo mese, e l'altro per il 4° mese dell'Uffizio loro, e sia Ufficio di questo tale di sedere nel tempo del suo Propostato appresso al nostro Padre Guardiano, far quello, che per lui verragli commesso, & esercitare nella di lui assenza l'Uffizio del medesimo come appunto comandano i nostri Capitoli.

Che fatta in tal forma l'elezione sudetta si dica secondo il solito l'Inno *Te Deum laudamus* coll'orazione della Pace. [47r] Siano esenti da tale imborsazione tutti i fratelli che sono a specchio, e che non pagano le loro tasse, ed avenendo, che nel tempo, che si fa la tratta degl'Uffiziali fusse tratto qualcheduno il quale più non pagasse, s'intenda per tratto, e si stracci la sua poliza, rimettendosi poi in giorno si rimborsi, e torni di nuovo a godere.

Non possino a tenore de' nostri Capitoli essere Consiglieri quegli, che assenti sono dalla Città eccetto quelli, che sono in Villa, o fuori per qualche breve tempo, et essendo tratti di questi tali si rimettino nella borsa, non tenendosi per tratti.

Che tutti quelli li quali compito non averanno gli 17 anni, o che non averanno compito l'anno del suo noviziato, non possino essere imborsati, che perciò nei giorni assegnati all'elezione, come sopra, prima [47v] di venire alla tratta degl'Uffiziali, s'imborsino tutti quelli, che compito averanno i diciassette anni, o pure sarà terminato l'anno da che sono ascritti in nostra Compagnia, acciocché possino ancora questi godere, come gl'altri Fratelli.

Di poi rese le grazie con la benedizione del Signore dataci il nostro Padre Correttore, restò terminata la Tornata.

[Altra mano contemporanea:] Approviamo il sudetto partito, ordinandone l'osservanza, dato dal Palazzo Arcivescovile di Firenze, 7 Aprile 1742 G[iulio del] R[iccio] [48r]

[Rubrica totalmente abrasa]

[A]dunati nel solito luogo della nostra Compagnia in numero sufficiente da poter risolvere gli affari di detta, gl'infrascritti, cioè:

Benedetto Barchetti, Guardiano
 Liborio Farolfi, Proposto de' Consiglieri
 Conte Francesco Guicciardini)
 Giuseppe Lelli) Consiglieri
 Amerigo Barsotti)
 Filippo Canucci, uno de' Sindaci; assenti
 Sigismondo Burroni,
 Gian Giuseppe Giacomelli, e
 Francesco Micheli, Sindaci, benché invi[48v]tati ancor essi come gli altri per il nostro servo; presenti ancora il
 Messer Francesco Antonio Feroni Provveditore, e
 Anton Maria Lapini Sottoprovveditore,

dopo lungo, e serio discorso avuto fra di loro fu considerato, che per risolvere gli affari economici della nostra Compagnia faceva d'uopo di gente informata de' medesimi, affinché dalle risoluzioni, che venissero fatte non ne venisse pregiudizio al nostro Santo Luogo, ed i Consiglieri e Sindaci, che devono, a tenore della riforma del Capitolo 24 di nostra Compagnia, risolvere gli affari economici, si mutano, secondo quello, che dispongono gli nostri Capitoli, di tempo in tempo, i primi ogni quattro mesi, ed i secondi ogni due anni, onde

ne segue, che appena cominciano ad avere una qualche notizia di [49r] ciò, che concerne il nostro Santo Luogo, terminano il loro ufizio, estraendosi tutti li sopradetti Ufiziali dalle borse generali di tutti i Fratelli paganti, ne poteva succedere, che fossero tratte persone non capaci di poter trattare affari, onde dalle loro determinazioni poteva la Compagnia risentirne del danno, quindi a fine di rimediare a tale sconcerto, ordinarono per loro Partito di tutti voti favorevoli, in virtù dell' autorità loro concessa nella sopraccitata Riforma del Capitolo 24 di doversi vincere tutte le risoluzioni, che eccedono il valore di scudi venti per i due terzi, e di quelli che delli soprannominati interverranno a' Congressi da farsi per tal' effetto che da qui innanzi si dovessero ammettere a dare il suo voto in tutte le sessioni, che riguardano il buon governo della nostra Compagnia il nostro Provveditore, e Sottoprovveditore, come quelli, che per ragione del [49v] loro ufizio sono informati di tutti quanti gl' Interessi, che vertono, e che tale loro risoluzione dovesse essere inserita nel libro de' nostri Capitoli a fine che fosse osservata per vantaggio e beneficio del nostro Santo Luogo.

[Approvazione illegibile] [50r-v bianco]

[Piatto posteriore, interno]

[Etichetta, in alto a sinistra] Perrins Collection 36.⁸⁶

[A matita, in alto a destra] 10329

[Mano inglese, sec. XX] 1444, June 28 Medieval and Renaissance mss. Rules of the Scuola di Purificazione della Vergine Maria e di Sancto Zenobio, Florence, Italy.

[Altra mano] UMF.

⁸⁶ Vd. LAURA CLEAVER, *Charles William Dyson Perrins as a Collector of Medieval and Renaissance Manuscripts c. 1900–1920*, «Perspectives médiévales», 41 (2020); DOI: <https://doi.org/10.4000/peme.19776>